



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza dell'1.6.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al n. **9468/2025 R.G.** promossa da:

ANTONIO GLIOTTONE, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) in data 26.02.1967;
ELVIRA DI MARCO, nata a Calvi Risorta (CE) in data 03.04.1972;
entrambi residenti in Fraz. Versano C.da. Palmieri, Teano (CE) – 81057 –
in qualità di eredi di **Tommaso Gliottone**, nato a Piedimonte Matese (CE) in data 13.11.1996 e deceduto in data 04/03/2023,
rappresentati e difesi dall'Avv. Adriana MOZZI, presso cui elettivamente domicilia via
Caduti Di Nassiriya n. 3, 81051, Pietramelara, come da procura in atti,

RICORRENTI

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona
del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il
Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena,
loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura
allegata,

RESISTENTE

Oggetto: Indennità di disoccupazione *iure hereditatis*

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali/note d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 18.12.2025, i ricorrenti, in qualità di eredi del figlio Tommaso Gliottone, deceduto in data 04.03.2023, hanno chiesto accertarsi il diritto del *de cuius* all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannarsi l'INPS al pagamento della relativa prestazione in favore dell'eredità ovvero direttamente in favore degli eredi, ciascuno secondo la rispettiva quota, oltre accessori.

A fondamento della domanda hanno dedotto *che* il defunto aveva presentato in vita domanda amministrativa di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e *che*, dopo il decesso, gli eredi avevano inoltrato all'Istituto plurime istanze e diffide, anche a mezzo PEC, volte a ottenere la definizione della pratica e la liquidazione della prestazione maturata e non riscossa.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità o improcedibilità della domanda per mancata rituale proposizione del ricorso amministrativo, nonché la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e la prescrizione del diritto azionato.

Nel merito, ha comunque contestato la fondatezza della domanda, richiamando la relazione amministrativa versata in atti.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La domanda deve essere rigettata per intervenuta **decadenza** dall'azione giudiziaria.

Dalla documentazione in atti emerge che il sig. Tommaso Gliottone presentò domanda telematica di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 in data 25.01.2023.

La circostanza risulta dalla scheda pratica INPS, che indica espressamente tale data quale data di presentazione della domanda, ed è comunque sostanzialmente pacifica tra le parti. L'Istituto ha altresì documentato che, a seguito del decesso del richiedente, venne richiesta integrazione documentale in data 28.06.2023, con riferimento alla domanda di rateo da parte degli eredi, alle autocertificazioni concernenti lo stato di famiglia e civile del *de cuius*, all'indicazione degli eredi legittimi o testamentari e all'IBAN per la riscossione. In difetto di produzione della documentazione richiesta, la domanda veniva respinta in data 28.07.2023.

Successivamente, il riesame presentato in data 04.02.2025 veniva respinto per intervenuta decadenza.

Ciò posto, ai fini della decisione è dirimente il regime decadenziale di cui all'**art. 47 d.P.R. n. 639/1970**.

Tale disposizione, come modificata dall'art. 4 d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, e successivamente dall'**art. 38 d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011**, assoggetta l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali temporanee al termine decadenziale di un anno, decorrente dall'esaurimento del procedimento amministrativo.

La decadenza in materia previdenziale ha natura sostanziale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile anche d'ufficio, salvi gli effetti del giudicato.

La Suprema Corte ha chiarito che, in mancanza di valido e tempestivo ricorso amministrativo, il dies a quo del termine annuale decorre dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo, pari a 300 giorni dalla domanda amministrativa:

- 120 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 7 l. n. 533/1973,
- 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale ai sensi dell'art. 46, comma 5, l. n. 88/1989,
- e ulteriori 90 giorni per la decisione o il silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 46, comma 6, l. n. 88/1989.

In tal senso si è espressa Cass. S.U. n. 12718/2009, secondo cui, ove non sia stato proposto valido ricorso amministrativo, il *dies a quo* della decadenza è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui va addizionato il termine di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Il principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass. n. 23399/2024, che ha precisato come la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur potendo rilevare sul piano della procedibilità, non consenta di spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale.

Applicando tali principi al caso di specie, dalla domanda amministrativa del 25.01.2023 il termine di 300 giorni è venuto a scadenza in data 21.11.2023; da tale data decorreva l'ulteriore termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, spirato il 21.11.2024. Il ricorso giudiziario è stato depositato soltanto in data 18.12.2025, e dunque ben oltre il termine decadenziale.

Non assumono rilievo impeditivo le PEC e le istanze inviate dagli eredi nelle date indicate in ricorso e nelle note di trattazione.

In primo luogo, tali comunicazioni non integrano proposizione dell'azione giudiziaria, unico atto idoneo a impedire la decadenza sostanziale dall'azione.

In secondo luogo, il ricorso amministrativo al Comitato provinciale risulta, secondo la stessa prospettazione documentale esaminata, allegato alla PEC dell'08.05.2025, e dunque successivo alla scadenza del termine decadenziale del 21.11.2024. Anche a voler prescindere dalla questione, pure sollevata dall'INPS, della mancata presentazione

mediante piattaforma telematica RIOL, tale iniziativa amministrativa sarebbe comunque tardiva e non idonea a spostare in avanti il *dies a quo* della decadenza.

Né può condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo cui la mancata prova della rituale comunicazione della richiesta di integrazione documentale o della reiezione impedirebbe il decorso del termine decadenziale. Il criterio dei 300 giorni dalla domanda amministrativa opera proprio nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo non sia stato definito con un provvedimento ritualmente comunicato o non sia stato seguito da valido e tempestivo ricorso amministrativo. Pertanto, l'eventuale difetto di prova della comunicazione del provvedimento di reiezione non consente, di per sé, di paralizzare *sine die* la decorrenza del termine di decadenza, dovendosi comunque fare applicazione della soglia massima di 300 giorni individuata dalla giurisprudenza di legittimità.

Parimenti non decisiva è la dedotta trasmissibilità ereditaria del credito previdenziale. È vero, in linea generale, che i crediti patrimoniali maturati e non riscossi dal *de cuius* possono trasmettersi agli eredi *iure successionis*. Tuttavia, gli eredi subentrano nella medesima posizione sostanziale e processuale del dante causa, con i relativi limiti, oneri e preclusioni. La morte dell'assicurato non determina la riapertura dei termini decadenziali né la nascita di un autonomo termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria, sicché gli eredi non possono trovarsi in una posizione processuale migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato il *de cuius*.

La documentazione prodotta da parte ricorrente, avente ad oggetto l'accettazione dell'eredità, i documenti di identità e il certificato di morte, è idonea a dimostrare la qualità ereditaria, ma non incide sulla questione dirimente della tempestività dell'azione giudiziaria. Quanto alla richiesta avente ad oggetto il pagamento di "cassa integrazione", la stessa, anche a volerla interpretare nel suo contenuto sostanziale quale sollecito relativo alla prestazione agricola, resta comunque una richiesta stragiudiziale/amministrativa e non un atto impeditivo della decadenza.

L'accertata decadenza assorbe ogni ulteriore questione in ordine alla prescrizione, alla ritualità del ricorso amministrativo e al merito della pretesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Quanto alle spese di lite, non vi è luogo a provvedere, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione reddituale allegata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. rigetta il ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria;
2. nulla per le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*